

Contratto di assicurazione per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Energie Rinnovabili

Modello: ENER **Edizione:** 11/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINFENER **Edizione:** 11/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Presentazione del contratto

Energie Rinnovabili è un prodotto assicurativo destinato ai proprietari e/o gestori di macchinari e impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, come impianti a pannelli solari, impianti fotovoltaici, impianti eolici e simili, che desiderano tutelarsi dai danni:

- materiali e diretti che potrebbero colpire l'impianto;
- involontariamente causati a Terzi come morte, lesioni e danni materiali a cose, derivanti dalla proprietà e/o gestione dell'impianto;
- conseguenti alla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto a seguito di danno diretto indennizzabile dalla copertura assicurativa, come il mancato guadagno dovuto all'impossibilità di vendere energia al Gestore.

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo della struttura di prodotto con l'indicazione delle garanzie "Base" e di quelle "Opzionali" acquistabili in abbinamento ad una o più garanzie.

Sezione	Tipologia di garanzia	
	BASE	OPZIONALE
Danni materiali diretti	<ul style="list-style-type: none"> • Danni materiali diretti 	<ul style="list-style-type: none"> • Furto • Guasti macchina <p>Estensioni della garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maggiori spese per ore straordinarie • Maggiori spese per trasporti aerei • Terremoto • Inondazione e Alluvione • Franamento, cedimento o smottamento del terreno • Terrorismo e sabotaggio • Colpa grave • Estensione Fenomeno elettrico a batterie e accumulatori • Deroga alla garanzia furto <p>Limitazioni delle garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanzia limitata
Danni da interruzione di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Danni da interruzione di esercizio 	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione danni da interruzione di esercizio • Maggiori spese
Responsabilità Civile Terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità Civile verso Terzi • Rivalsa del Gestore rete 	non previste

Analoga informazione circa la tipologia di copertura (Base / Opzionale) è riportata anche nelle Condizioni di Assicurazione, in corrispondenza del titolo dell'articolo di ciascuna garanzia.

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre nei limiti delle somme assicurate tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle cose assicurate, collaudate e installate, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale salvo quanto escluso.



Che cosa è assicurato?

✓ L'Assicurazione è rivolta ai proprietari e gestori di macchinari e impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali:

- impianti a pannelli solari
- impianti fotovoltaici
- impianti eolici

Sono presenti le seguenti garanzie:

- **Danni materiali diretti**
- **Danni da interruzione di esercizio**
- **Responsabilità Civile Terzi**

Sono presenti anche Condizioni Aggiuntive valide solo se espressamente richiamate e meglio specificate nell'allegato.



Che cosa non è assicurato?

- × Impianti e macchinari per i quali non vengono rispettate le verifiche imposte dalla normativa vigente.
- × Non sono considerati terzi:
 - il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto sopra;
 - tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
 - le società o enti che, rispetto all'Assicurato sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le seguenti condizioni sono essenziali per la validità della copertura:
 - conclusione con esito positivo delle attività di collaudo e testing dell'impianto assicurato;
 - inizio della marcia commerciale dell'impianto assicurato;
 - assenza di macchinari o parti di macchinari che possono essere considerati dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati.
- ! Ai fini della garanzia Danni da interruzione di esercizio, è condizione essenziale che:
 - il macchinario sia collegato alla rete;
 - il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
 - per macchinari di potenza superiore a 50 kw, sia previsto un regolare piano di manutenzione.
- ! Per ciascuna garanzia sono presenti le limitazioni di copertura assicurativa meglio specificate nell'allegato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre le cose assicurate presso l'ubicazione indicata in polizza e comunque nei limiti del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di perfezionamento del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Sara Assicurazioni. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..

Corso di contratto - Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare a Sara Assicurazioni comunicazione scritta di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Sara Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Altre assicurazioni - Il Contraente deve dare avviso scritto a Sara Assicurazioni dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi e garanzie, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può comportare la perdita dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio del contratto: in caso di stipula per il tramite di un intermediario incaricato da Sara Assicurazioni, ovvero alla stessa data di suo perfezionamento in caso di tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile (semestralmente o trimestralmente).

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente di Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Il contratto prevede le garanzie per le quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto entra in vigore alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24:00 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Le medesime modalità valgono anche per il caso di stipula del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di 5 anni, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con eventuale riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto sulla Scheda di polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni.

La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, la Polizza si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 c.c., secondo comma.

Alla scadenza il contratto può prevedere un adeguamento del premio che viene comunicato al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni. Se il Contraente non intende accettare il nuovo premio, dovrà inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Sara Assicurazioni possono recedere tramite lettera raccomandata. Se esercitato dal Contraente, il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione. In tal caso, Sara Assicurazioni rimborsa la parte di premio (al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto) relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nel caso di stipula del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 giorni successivi alla sua stipula, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte.

Assicurazione danni ai pannelli solari ed impianti fotovoltaici ed eolici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Energie Rinnovabili

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 04/11/2024 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Per ogni garanzia l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente

Danni materiali e diretti

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP

Danni materiali e diretti

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali che colpiscono direttamente l'impianto assicurato (salvo quanto espressamente escluso).

Spese di demolizione e sgombero

Sara Assicurazioni assicura le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

Ricorso Terzi

Sara Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.

Strade e piste di accesso alle turbine eoliche

Sara Assicurazioni indennizza le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di ripristinare la viabilità ad uso dell'impianto eolico.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti	Valore assicurabile Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose Assicurate, cioè il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono comprese le spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo e le imposte se queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
Danni da interruzione di esercizio	Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni da interruzione di esercizio Sono assicurate le eventuali perdite degli incentivi dal GSE, se previste, e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti la mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile a termini di Polizza. Somma assicurata Per somma assicurata si intende l'importo indicato in Scheda di polizza, ottenuto moltiplicando la quantità di energia netta prodotta (espressa in KWh) durante l'ultimo esercizio finanziario, per il ricavo unitario di energia (espresso in KWh) cui vengono aggiunti eventualmente i contributi pubblici a vario titolo erogati se previsti secondo le disposizioni di Legge in vigore.
Condizioni comuni alle Sezioni Danni materiali e diretti e Danni da interruzione di esercizio	Onorari dei periti In caso di danno indennizzabile a termini di polizza, Sara Assicurazioni indennizza le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto sulla procedura per la valutazione del danno, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Onorario ingegneri e consulenti In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, Sara Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate. Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave. Sara Assicurazioni conserva il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Rinuncia alla rivalsa Sara Assicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso: <ul style="list-style-type: none">● le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;● le Società controllanti, controllate e collegate;● i clienti; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Assicurazione per conto di chi spetta La Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati dal Contraente e da Sara Assicurazioni.
Responsabilità Civile Terzi	Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Responsabilità Civile Terzi Sara Assicurazioni tiene indenne l'Assicurato per quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danni a cose) derivanti dalla proprietà ed esercizio dell'impianto. Rivalsa del gestore di rete Sara Assicurazioni tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in caso di rivalsa del Gestore della Rete per danni a terzi causati dall'energia elettrica prodotta dall'assicurato e ceduta al Gestore della Rete.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni materiali e diretti

Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità

La garanzia è estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, esclusi quelli aerei. La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale.

Maggiori spese per trasporti aerei

La garanzia estesa alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari. La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale.

Terremoto

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Inondazione e alluvione

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Franamento, cedimento o smottamento del terreno (limitatamente alla garanzia Inondazione e alluvione)

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Terrorismo e sabotaggio organizzato

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

Colpa grave

Sara Assicurazioni indennizza i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata.

Estensione fenomeno elettrico a batterie e accumulatori

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti a batterie ed accumulatori a servizio dell'impianto fotovoltaico.

Deroga alla garanzia furto

La garanzia furto rimane operante anche in caso di area non protetta con impianto TVCC oppure con impianto antintrusione perimetrale/volumetrico se gli impianti:

- sono installati a terra, oppure su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a 2,5 metri dal piano accessibile più vicino;
- hanno un valore inferiore a 30.000 euro.

Danni da interruzione di esercizio

Estensione danni da interruzione di esercizio

Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato delle eventuali perdite degli incentivi dal GSE, se previste, e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore a seguito di danni materiali e diretti alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione dell'azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle Cose Assicurate.

Maggiori spese

Sara Assicurazioni indennizza le spese supplementari documentate per l'acquisto di energia elettrica purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. La garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Danni materiali e diretti

Garanzia limitata

Sara Assicurazioni indennizza esclusivamente i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta. Tale deroga non è applicabile agli impianti eolici.



Che cosa NON è assicurato?

Danni materiali e diretti

Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, occupazione di fabbrica o di edifici in genere che si protragga oltre 5 giorni, requisizioni;
- b) i danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) i danni causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- d) i danni causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata nonché commessi o agevolati dalle persone per le quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- e) i danni causati da terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;
- f) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g) i danni di deterioramento, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle Cose Assicurate, contaminazione e/o inquinamento, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
- h) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose Assicurate;
- i) i danni derivati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- j) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che Sara Assicurazioni ne fosse a conoscenza;
- k) i danni causati da crollo, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti sia del pannello che dell'immobile sul quale sono eventualmente installati;
- l) i danni di frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- m) i danni da errori di progettazione, di calcolo, vizi del materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- n) i difetti di rendimento;
- o) i maggiori costi di riparazione o sostituzione dovuti ad ordinanze e/o disposizioni di Autorità o leggi che regolamentano la condizione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
- p) perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose Assicurate fatto salvo quanto disposto dalla sezione Danni da interruzione di esercizio, se sottoscritta;
- q) i danni di inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo compreso contaminazione da amianto e da sostanze radioattive ed i maggiori oneri conseguenti per il relativo smaltimento e bonifica;
- r) i danni verificatisi a seguito di urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- s) i danni a cose in leasing, se assicurate con specifica polizza;
- t) i danni verificatisi dopo 15 anni dal 31 dicembre dell'anno di realizzazione, Repowering/ripotenziamento, Revamping/ammodernamento;
- u) i danni agli impianti:
 - off-shore
 - considerati abusivi, al momento dell'installazione e montaggio, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia e che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle Leggi vigenti in materia, nonché quelli dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
 - che non siano muniti di sistema di controllo per blocco quando il vento raggiunga velocità elevate;
- v) i danni alle tubazioni o ai cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- w) i danni alle apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- x) i danni alle linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 200 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- y) i danni ai pali, micropali, diaframmi, palancole, berlinesi ancoraggi, chiodature e qualsiasi altra struttura di rinforzo del terreno;



Che cosa NON è assicurato?

Danni materiali e diretti	<p>z) i danni o la responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;- eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; Sara Assicurazioni non risponde delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche se ne deriva un danno altrimenti coperto ai sensi della presente Polizza. <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">- i danni di furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi in copertura;- guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi. <p>Sanzioni e restrizioni</p> <p>Sara Assicurazioni non è tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza se tale copertura, risarcimento o prestazione possono esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.</p> <p>Esclusione malattie</p> <p>Sono esclusi tutti i danni, le interruzioni di attività e/o qualsiasi altro danno derivanti, direttamente o indirettamente, da epidemie e/o pandemie.</p> <p>Ai sensi della presente esclusione, per pandemia si intende qualsiasi malattia o agente patogeno dichiarato come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).</p> <p>Ai sensi della presente esclusione, per epidemie si intende qualsiasi malattia o agente patogeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- previsti dal Piano Pandemico nazionale o da analoghe leggi/disposizioni legislative emesse da autorità governative di altri paesi;- definiti in seguito a uno stato di epidemia dal Governo Italiano o da altre agenzie autorizzate dal Governo Italiano o da Governi di altri Stati. <p>La presente esclusione si intende valida a partire dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara la pandemia o l'Autorità Governativa o le Agenzie autorizzate degli altri paesi dichiarano lo stato di pandemia e/o epidemia.</p>
Danni da interruzione di esercizio	<p>Esclusioni</p> <p>Sara Assicurazioni non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro causato da:</p> <ol style="list-style-type: none">a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione (sono da considerarsi tali in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore);b) limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate, a seguito di provvedimenti di governo o di altre autorità;c) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato a seguito di interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;d) mancata disponibilità da parte dell'assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;e) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;f) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;g) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;h) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. <p>Sara Assicurazioni non risponde inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none">- penali, indennità o multe dovute a Terzi;- giornate di sospensione dell'attività assicurata rese necessarie, per qualunque motivo, in assenza di sinistro. <p>Inoltre, si intendono esclusi tutti i danni, le interruzioni di attività e/o qualsiasi altro danno derivanti, direttamente o indirettamente, da epidemie e/o pandemie.</p> <p>Ai sensi della presente esclusione, per pandemia si intende qualsiasi malattia o agente patogeno dichiarato come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).</p>



Che cosa NON è assicurato?

Danni da interruzione di esercizio	<p>Ai sensi della presente esclusione, per epidemie si intende qualsiasi malattia o agente patogeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- previsti dal Piano Pandemico nazionale o da analoghe leggi/disposizioni legislative emesse da autorità governative di altri paesi;- definiti in seguito a uno stato di epidemia dal Governo Italiano o da altre agenzie autorizzate dal Governo Italiano o da Governi di altri Stati. <p>La presente esclusione si intende valida a partire dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara la pandemia o l'Autorità Governativa o le Agenzie autorizzate degli altri paesi dichiarano lo stato di pandemia e/o epidemia.</p>
Responsabilità Civile verso Terzi	<p>Esclusioni</p> <p>La garanzia Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto presente nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;b) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore, da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, da impiego di aeromobili;c) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori;d) alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;e) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;f) a condutture ed impianti sotterranei;g) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;h) da furto;i) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;k) derivanti da Responsabilità Civile professionale;l) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;m) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;n) da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o consegna degli stessi, da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;o) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;p) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;q) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive, derivanti da campi elettromagnetici;r) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;s) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;t) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;u) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;v) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;w) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;x) direttamente o indirettamente derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;y) direttamente o indirettamente, causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsiasi natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da- o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di Polizza;z) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto riportato all'analogo paragrafo del DIP

Danni materiali e diretti

MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI

Per ogni tipo di danno materiale e diretto, salvo quanto eventualmente diversamente indicato in altre parti del contratto, è previsto uno scoperto, una franchigia e un limite di indennizzo in funzione della potenza dell'impianto specificato in fase di emissione del contratto assicurativo.

Spese di demolizione e sgombero

La garanzia è prestata per un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza entro il limite di indennizzo riportato sulla Scheda di polizza.

Strade e piste di accesso alle turbine eoliche

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con lo scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro e con il limite di indennizzo pari a 15.000 euro.

Ricorso Terzi

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

In caso di danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi la garanzia è prestata fino al 10% del massimale stabilito sulla Scheda di polizza.

Furto

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Limitatamente agli impianti a terra aventi valore superiore 100.000 euro per i quali è necessario che sia stipulato un contratto con istituto di vigilanza, l'indennizzo viene effettuato come segue:

- con intervento oltre i 30 minuti ma entro 2 ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 30%;
- con intervento oltre le 2 ore ma entro le 5 ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 50%;
- con intervento oltre le 5 ore dal ricevimento del primo allarme decade il diritto all'indennizzo dei danni.

Relativamente ai danni alla Cavetteria, la garanzia è prestata fino al 20% dell'importo indennizzabile a termini di Polizza per la garanzia furto con il massimo di 20.000 euro. In caso di furto dei cavi in rame, il sinistro verrà indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo raddoppiato rispetto a quanto indicato sulla Scheda di polizza.

Caratteristiche costruttive del fabbricato

Se, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati si riscontra che le caratteristiche costruttive del fabbricato non sono conformi alle condizioni di Polizza, Sara Assicurazioni corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente Sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Lo scoperto non verrà applicato se la difformità risulta essere ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

Mezzi di chiusura dei locali

In caso di sinistro:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli indicati in Polizza ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, Sara Assicurazioni corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza eccezioni;
- se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi a quelle indicate in Polizza oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme, Sara Assicurazioni corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Quando è applicabile anche una franchigia assoluta prevista sulla garanzia Furto, l'importo della franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di Polizza.

Atti vandalici e dolosi

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Eventi atmosferici

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Relativamente alle tendostrutture, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di 200.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa. In questo caso la determinazione del danno viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 15% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno, fino ad un massimo del 50%.



Ci sono limiti di copertura?

Danni materiali e diretti

Fenomeno elettrico

In caso di sinistro, i danni saranno indennizzati come segue:

- se la variazione di tensione danneggia congiuntamente l'impianto assicurato e i sistemi di protezione, il danno sarà indennizzato applicando lo scoperto, il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza;
- se la sovratensione colpisce l'impianto senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno sarà indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 25%, fermi il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza;
- se al momento del sinistro non esistono o non sono stati attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna saranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 50%, fermi il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza.

Guasti macchina

Per quanto riguarda i danni da serie (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo errori di montaggio), gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

1° sinistro = 100% dell'indennizzo

2° sinistro = 70% dell'indennizzo

3° sinistro = 40% dell'indennizzo

4° sinistro = 20% dell'indennizzo

5° sinistro = no indennizzo

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigia, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Forza Maggiore

Nel caso venga corrisposto contributo speciale a fronte di evento di forza maggiore e l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte di Sara Assicurazioni, il Contraente si impegna a restituire detto importo a Sara Assicurazioni.

Se l'erogazione avviene prima del pagamento dell'indennizzo, detto indennizzo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

Maggiori spese per ore straordinarie e trasporto a grandi velocità

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Maggiori spese per trasporti aerei

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Terremoto

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Se in corrispondenza dello scoperto è riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

Inondazione e alluvione

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Se in corrispondenza dello scoperto è riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

Franamento, cedimento o smottamento del terreno (limitatamente alla garanzia Inondazione e alluvione)

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%, per singolo sinistro, con un minimo pari al minimo di scoperto riportato nella garanzia Inondazione e Alluvione.

Il limite di indennizzo è pari al 30% della somma assicurata con il massimo di 300.000,00 euro per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa.

Terrorismo e sabotaggio organizzato

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

Estensione fenomeno elettrico a batterie e accumulatori

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo indicato sulla Scheda di polizza;
- nel limite previsto per la garanzia Fenomeno Elettrico con il limite di indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari al 20% del valore dell'impianto.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, rispetto al valore a nuovo della batteria/accumulatore, sull'indennizzo verrà applicato un deprezzamento del 50% al sesto anno di vetustà e, per ciascun anno successivo, un ulteriore incremento del deprezzamento del 10%.



Ci sono limiti di copertura?

Danni materiali e diretti

ESCLUSIONI E RIVALSE

Operatività delle garanzie in caso di coesistenza con polizze leasing

Quando le cose assicurate sono oggetto di locazione finanziaria e già assicurati con specifica polizza, la copertura opera come segue:

- per il loro intero valore relativamente ad eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza, fino a concorrenza del loro effettivo valore, relativamente agli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Spese di demolizione e sgombero

Sono esclusi i residui rientranti nella categoria Pericolosi, Tossici e Nocivi, cose contenenti amianto e i Radioattivi, come normati dalle leggi in materia (D.P.R. 165/64).

Atti vandalici e dolosi - Terrorismo e sabotaggio organizzato

La garanzia è operante alle seguenti condizioni:

- le installazioni a terra devono essere ubicate all'interno di area completamente provvista di recinzione metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a 2 metri e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancelli metallici con adeguate serrature;
- le installazioni sul tetto devono essere a servizio di fabbricati abitati o con attività in esercizio (sono esclusi gli edifici abbandonati).

Danni da furto

La garanzia furto è operante a condizione che:

- il fabbricato all'interno del quale sono custodite le cose assicurate rispetti le caratteristiche costruttive previste nelle condizioni di assicurazione;
- il danno non sia agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente oppure commessi o agevolati con dolo o colpa grave di persone delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
- il danno sia avvenuto con violazione delle difese nelle modalità descritte nelle condizioni di assicurazione.

Fenomeno elettrico

Ai fini dell'operatività della garanzia fenomeno elettrico, l'impianto elettrico deve essere provvisto di messa a terra a norma di legge. Inoltre sono esclusi:

- i danni causati a tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- i danni da fenomeno elettrico di origine interna. Sono invece compresi in garanzia quelli di origine esterna purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione (stabilizzatori, trasformatori, sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale ovvero salvavita) contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Ricorso terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da furto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente a lui derivanti dalla Legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- gli importi che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti dall'amianto e connessi.

Guasti macchina

A i fini dell'efficacia della garanzia, l'Assicurato deve:

- attenersi alle istruzioni del costruttore circa la modalità d'uso e di manutenzione a suo carico;
- garantire un piano di manutenzione degli impianti.

Non sono indennizzati i danni a:

- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti del macchinario assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Danni materiali e diretti

Limitatamente agli impianti di energia eolica, sono esclusi:

- i danni dovuti al superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici dell'impianto, prescritti dal costruttore. In particolare la garanzia non è operante se non sono funzionanti i dispositivi di sicurezza, quali i sistemi frenanti, che rallentano e frenano la velocità di rotazione del rotore quando l'elevata velocità del vento supera la soglia massima tollerata, prescritta dalla ditta costruttrice;
- la base di fondazione, palo e/o tralicci di sostegno.

Limitatamente ad impianti con motore a olio vegetale o gasolio sono esclusi:

- guasti, distruzioni o danni alle cose assicurate ed ogni conseguente danno da interruzione di attività, qualora il combustibile fornito all'impianto non sia di qualità compatibile e non soddisfi in ogni momento le specifiche tecniche scritte relative al combustibile (incluse, ma non limitate a pressione, temperatura, potere calorifico, punto di rugiada degli idrocarburi) fornite dal costruttore o fornitore. Resta inteso che tutte le specifiche del combustibile saranno monitorate con appropriati mezzi tecnici secondo le migliori modalità per assicurare che la fornitura di combustibile sia mantenuta in ogni momento entro le specifiche tecniche;
- a seguito di micro interruzione dell'energia elettrica, i danni subiti da pompa e pompante della pompa di iniezione, iniettori e spilli degli iniettori, filtri del combustibile, tubi di adduzione del combustibile, camera di combustione.

Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità

Sono esclusi i trasporti aerei.

Inondazione e alluvione

Sono esclusi i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
- ad impianti in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.

Danni da interruzione di esercizio

MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI

Periodo di indennizzo

E' il periodo di tempo che decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione a seguito di un evento previsto alla Sezione Danni Materiali e Diretti e termina nel momento del ripristino o riparazione del bene assicurato. Il periodo massimo di indennizzo, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, non potrà superare il numero di giorni riportati sulla Scheda di polizza.

Franchigia

La franchigia temporale pattuita per ogni sinistro è pari a quella riportata sulla Scheda di polizza e decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione. Per gli impianti eolici, limitatamente ai guasti macchina, fenomeno elettrico, fulminazione e trombe d'aria è applicata una franchigia temporale pari a 15 giorni.

Estensione danni da interruzione di esercizio

Agli effetti della presente estensione di garanzia la franchigia temporale convenuta riportata sulla Scheda di polizza per la sezione danni da interruzione di esercizio si intende raddoppiata.

Maggiori spese

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Estensione danni da interruzione di esercizio

Questa estensione di garanzia non è operante per danni causati da terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento e atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Maggiori spese

Questa estensione di garanzia è prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Non saranno pertanto considerate ai fini dell'indennizzo le spese sostenute dopo tale data.

Non sono indennizzate le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di energia imputabile a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Danni da interruzione di esercizio	<p>Assicurazione parziale Se al momento del sinistro la Somma Assicurata risulta inferiore alla somma calcolata come da art. "Somma Assicurata", l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori, ai sensi dell'art. 1907 C.C.</p> <p>Sospensione dell'assicurazione In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte della stessa che continua ad essere in attività.</p>
Condizioni comuni alle Sezioni Danni materiali e diretti e Danni da interruzione di esercizio	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</u></p> <p>Onorari dei periti La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo con il limite massimo riportato sulla Scheda di polizza.</p> <p>Onorario ingegneri e consulenti La garanzia opera nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria ed è prestata fino alla concorrenza della somma convenuta riportata in polizza, per annualità assicurativa.</p>
Responsabilità Civile Terzi	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</u></p> <p>Salvo quanto espressamente indicato, la garanzia opera entro il massimale convenuto in fase di stipula e con l'applicazione di franchigie e scoperti riportati sulla Scheda di polizza.</p> <p>Gestione delle vertenze di danno – Spese legali Restano a carico di Sara Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Sara Assicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p> <p>Rivalsa del gestore di rete La garanzia viene prestata con un massimale di 500.000 euro per sinistro e per anno.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>Gestione delle vertenze di danno – Spese legali Relativamente a tale garanzia Sara Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none">fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Sara Assicurazioni prima della riparazione; le relative spese sono a carico di Sara Assicurazioni secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C;darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni entro 3 giorni da quando ne è venuta conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. Sara Assicurazioni si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite. Non ottemperando alla richiesta di Sara Assicurazioni, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo; <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque nei 5 giorni successivi, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;- inviare copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Sara Assicurazioni;- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
Prescrizione	<p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>
Obblighi dell'impresa	<p>DANNI MATERIALI E DIRETTI E DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO</p> <p>Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.</p> <p>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</p> <p>Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione della Polizza.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso per sinistro esercitato da Sara Assicurazioni, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>	
---	--



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi al suo perfezionamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA.</p> <p>Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>(i) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure</p> <p>(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).</p> <p>Il recesso avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

E' rivolto a chi vuole proteggere gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a 73,26 euro. Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a 36,63 euro.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami-Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 – e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello).</p> <p>Il reclamo deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	E' un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito: (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con Sara Assicurazioni. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finervicesretail/finnet/index.en.htm
--	--

(in caso di polizza connessa a mutui e finanziamenti)
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO E NON GODUTO.

DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALLA TUA AREA RISERVATA (*HOME INSURANCE*)

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Energie Rinnovabili

Condizioni di Assicurazione

Modello: CAENER **Edizione:** 11/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

Avvertenze

Si conviene quanto segue:

- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie riportate sulla Scheda di polizza per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate nella Scheda di polizza;
- alcune garanzie possono prevedere limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e/o franchigie indicati sulla Scheda di polizza o nelle Condizioni di Assicurazione;
- le limitazioni e le esclusioni contrattuali, che determinano la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo o le disposizioni che introducono obblighi a carico dell'Assicurato, sono evidenziate con carattere "grassetto" nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dispone di un'Area Internet riservata (c.d. Home Insurance) a cui può accedere previa registrazione.

Le modalità per effettuare la registrazione sono descritte nella documentazione allegata al presente contratto.

Tramite l'Area Riservata, il Contraente può effettuare, tra le altre, le seguenti operazioni:

- pagare i premi assicurativi successivi al primo;
- presentare una denuncia di sinistro;
- richiedere di modificare i propri dati personali.

Legenda delle sigle di Sezione utilizzate

All'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione ciascuna Sezione è individuata da una sigla, come di seguito riportato:

NC: Norme comuni a tutte le Sezioni
DMD: Danni materiali diretti
DIE: Danni da interruzione di esercizio
RC: Responsabilità Civile

SXDMDDIE: Norme che regolano la liquidazione per le Sezioni Danni Materiali Diretti e Danni da Interruzione di Esercizio

SXDMD: Norme che regolano la liquidazione per la Sezione Danni Materiali Diretti

SXDIE: Norme che regolano la liquidazione per la Sezione Danni da Interruzione di Esercizio

SXRC: Norme che regolano la liquidazione per la Sezione Responsabilità Civile Terzi

INDICE

GLOSSARIO	7
NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	9
Premessa	9
NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
NC.2 - Modifiche dell'assicurazione	9
NC.3 - Aggravamento del rischio	9
NC.4 - Diminuzione del rischio	9
NC.5 - Altre Assicurazioni	9
NC.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	9
NC.7 - Recesso in caso di sinistro	9
NC.8 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato	10
NC.9 - Proroga dell'assicurazione	10
NC.10 - Oneri fiscali	10
NC.11 - Foro competente	10
NC.12 - Rinvio alle norme di legge	10
NC.13 - Mediazione Obbligatoria	10
DMD - SEZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI	11
Che cosa posso assicurare	11
DMD.1 - Che cosa si assicura	11
Contro quali danni posso assicurarmi	11
DMD.2 - Rischi assicurati	11
DMD.2.1 - Danni materiali e diretti (BASE)	11
DMD.2.2 - Furto (OPZIONALE)	11
DMD.2.3 - Guasti macchina (OPZIONALE)	11
DMD.3- Condizioni sempre operanti (BASE)	11
DMD.3.1 - Spese di demolizione e sgombero	11
DMD.3.2 - Ricorso Terzi	11
DMD.3.3 - Strade e piste di accesso alle turbine eoliche	11
DMD.4 - Condizioni aggiuntive	11
DMD.4.1 - Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità (OPZIONALE)	11
DMD.4.2 - Maggiori spese per trasporti aerei (OPZIONALE)	12
DMD.4.3 - Terremoto (OPZIONALE)	12
DMD.4.4 - Inondazione e alluvione (OPZIONALE)	12
DMD 4.4.1 - Franamento, cedimento o smottamento del terreno (OPZIONALE)	12
DMD.4.5 - Terrorismo e sabotaggio organizzato (OPZIONALE)	12
DMD.4.6 - Colpa grave (OPZIONALE)	12
DMD.4.7 - Fenomeno elettrico su batterie e accumulatori (OPZIONALE)	12
DMD.4.8 - Deroga alla garanzia furto (OPZIONALE)	12
DMD.4.9 - Garanzia limitata (OPZIONALE)	12
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	12
DMD.5 - Condizioni di assicurabilità	12
DMD.6 - Esclusioni	13
DMD.6.1 - Sanzioni e restrizioni	14
DMD.6.2 - Esclusione malattie	14
DMD.7 - Delimitazioni operatività delle garanzie	14
DMD.7.1 - Operatività della garanzia furto	14
DMD.7.2 - Operatività della garanzia atti vandalici e dolosi - Terrorismo e sabotaggio organizzato	15
DMD.7.3 - Operatività della garanzia fenomeno elettrico	15
DMD.7.4 - Operatività della garanzia guasti macchina	15
DMD.7.5 - Operatività delle garanzie in caso di coesistenza con polizze leasing	16
DMD.7.6 - Operatività della garanzia Ricorso terzi	16
DMD.7.7 - Operatività della garanzia eventi atmosferici	16
DMD.8 - Franchigie e scoperti	16
DMD.9 - Limite massimo dell'indennizzo	17
DMD.10 - Forza maggiore	17
DMD.11 - Valore Assicurabile	17
DMD.12 - Deroga alla regola proporzionale	17
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	18
DIE - SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	19
Che cosa posso assicurare	19
DIE.1 - Che cosa si assicura	19
Contro quali danni posso assicurarmi	19
DIE.2 - Danni da interruzione di esercizio (BASE)	19
DIE.3 - Condizioni aggiuntive	19
DIE.3.1 - Estensione danni da interruzione di esercizio (OPZIONALE)	19
DIE.3.2 - Maggiori spese (OPZIONALE)	19
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	19
DIE.4 - Condizioni di assicurabilità	19
DIE.5 - Esclusioni	19
DIE.5.1 - Esclusione Malattie	19
DIE.6 - Delimitazioni operatività delle garanzie	20
DIE.6.1 - Operatività dell'Estensione danni da interruzione di esercizio	20
DIE.6.2 - Operatività Maggiori spese	20
DIE.7 - Somma Assicurata	20
DIE.8 - Regolazione del premio	20

DIE.9 - Periodo di indennizzo e franchigia	20
DIE.10 - Sospensione dell'assicurazione	21
DIE.11 - Assicurazione parziale	21
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	21
RC - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	22
Che cosa posso assicurare	22
RC.1 - Che cosa si assicura	22
Contro quali danni posso assicurarmi	22
RC.2 - Responsabilità Civile verso Terzi (BASE)	22
RC.2.1 - Rivalsa del gestore di rete (BASE)	22
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	22
RC.3 - Persone non considerate terzi	22
RC.4 - Esclusioni	22
RC.5 - Franchigia	23
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	23
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	24
SXDMDDIE – Valida per le Sezioni Danni Materiali Diretti e Danni da Interruzione di Esercizio	24
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	24
SXDMDDIE.1 - Obblighi in caso di sinistro	24
SXDMDDIE.2 - Operazioni peritali	24
SXDMDDIE.3 - Onorari dei periti	24
SXDMDDIE.4 - Onorari di ingegneri e consulenti	24
SXDMDDIE.5 - Mandato dei Periti	24
SXDMDDIE.6 - Esagerazione dolosa del danno	25
SXDMDDIE.7 - Procedura per la valutazione del danno	25
SXDMDDIE.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	25
SXDMDDIE.9 - Ispezione delle Cose Assicurate	25
SXDMDDIE.10 - Buona fede	25
SXDMDDIE.11 - Rinuncia alla rivalsa	25
SXDMDDIE.12 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo	25
SXDMD - Sezione Danni Materiali Diretti	26
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	26
SXDMMD.1 - Determinazione del danno	26
SXDMMD.2 - Recupero delle cose rubate	26
SXDIE - Sezione Danni da Interruzione di Esercizio	27
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	27
SXDIE.1 - Determinazione dell'indennizzo	27
SXRC - Sezione Responsabilità Civile Terzi	28
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	28
SXRC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	28
SXRC.2 - Obblighi in caso di sinistro	28
SXRC.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	28
SXRC.4 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo	28

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. **Sono comunque esclusi telefoni cellulari, tablet e smartphone.**

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività di collaudo: insieme di operazioni messe in atto al fine di verificare il corretto funzionamento del macchinario, prima che lo stesso venga destinato all'utilizzo.

Atto di terrorismo: s'intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono per sé, per conto altrui o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose assicurate: vedasi "Macchinari".

Danni diretti: i danni materiali che le Cose Assicurate subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni consequenziali: i danni alle Cose Assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.

Danni in serie: i danni derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi.

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose Assicurate.

Fenomeno elettrico: s'intende l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusione, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica e alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, elaborazione.

A maggiore precisazione si intende per:

- **Corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso.
- **Variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto.
- **Sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica.
- **Arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato.

Franchigia: la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GSE: gestore dei Servizi Elettrici SPA, socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è l'Ente attuatore del sistema di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in ottemperanza alla direttiva UE 201/77 che a sua volta ottempera agli obiettivi dichiarati nel protocollo di Kyoto.

Guasto macchina: s'intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione fenomeni elettrici, elettronici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.

Indennizzo: la somma dovuta da Sara Assicurazioni in caso di sinistro.

Installazioni a terra: s'intendono tutte quelle non posizionate sul tetto di edifici o fabbricati oppure posti su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a metri 2,5 dal piano accessibile più vicino.

Installazione su tetto: s'intendono tutte quelle posizionate su tetti di edifici abitati o comunque non abbandonati. Si precisa che il tetto deve essere situato ad altezza uguale/superiore a metri 2,5 dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Linee aeree regolari: s'intendono i voli di linea di servizi di trasporto aereo o merci effettuati in base ad un orario pubblicato con caratteristiche di regolarità e frequenza tali da costituire una evidente serie sistematica di voli. **Sono quindi esclusi i voli charter e private jet.**

Macchinari: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili). Si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche.

A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione:

- **Accumulatori/batterie (posti sotto tetto dei locali in uso al Contraente/Assicurato):** detti anche sistemi di accumulo o sistemi di storage, sono batterie che permettono di ottimizzare produzione e consumi elettrici, utilizzando al meglio l'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile;
- **Impianti a biomasse e/o a biogas:** impianti termoelettrici alimentati da biogas che trasformano l'energia termica contenuta nel biogas in energia meccanica e successivamente in energia elettrica;
- **Impianti idroelettrici:** impianti costituiti da centrali idroelettriche con opere di ingegneria idraulica posizionate in successione ed accoppiate a dei macchinari per la produzione di energia elettrica da masse di acqua in movimento. Si distinguono: impianti a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente;
- **Impianti eolici:** impianti costituiti da una centrale eolica (o parco eolico) con aerogeneratori (turbine con pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro per la produzione di energia sfruttando la forza del vento;
- **Impianti a pannello solare termico:** dispositivi costituiti da pannelli solari termici che sfruttano i raggi solari per scaldare un liquido;
- **Impianti a pannello solare fotovoltaico:** dispositivi che trasformano la luce solare direttamente in energia elettrica;
- **Impianti di cogenerazione:** impianti per la produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un'unica fonte rinnovabile attuata in un unico sistema integrato;
- **Impianti di trigenerazione:** impianti che implicano la produzione contemporanea di energia meccanica, elettrica, calore e freddo, utilizzando un solo combustibile;
- **Impianti di teleriscaldamento:** impianti che consentono il riscaldamento di abitazioni civili, siti commerciali o produttivi con distribuzione di acqua calda o vapore, attraverso particolari tubazioni e proveniente da una centrale di produzione di calore;
- **Impianti di pirolisi e carbonizzazione:** impianti che consentono l'applicazione di processi chimici/biologici per l'ossidazione parziale della biomassa ottenendo sottoprodotti solidi, liquidi e gassosi;
- **Impianti di digestione aerobica ed anaerobica:** impianto per la degradazione di sostanza organica in prodotti non putrescibili attraverso l'azione di microrganismi in condizioni sia aerobiche sia anaerobiche.

Marcia commerciale: inizio dell'attività produttiva del macchinario.

Polizza: vedasi "Scheda di polizza".

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Sara Assicurazioni.

Primo rischio assoluto: valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione di franchigie e scoperti riportati nelle apposite Sezioni.

Regola proporzionale: la riduzione dell'indennizzo in proporzione tra la somma assicurata e il valore del bene al momento del sinistro quando quest'ultimo valore è maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Repowering/ripotenziamento: intervento di sostituzione di componenti vecchie negli impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzato a rendere l'installazione più moderna ed efficiente, nonché ad aumentarne la potenza, con un incremento delle prestazioni energetiche.

Revamping/ammodernamento: intervento che si limita a ripristinare le prestazioni originali di un impianto tramite una sostituzione delle sue componenti. Non include l'incremento della potenza nominale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sabotaggio organizzato: s'intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili le Cose Assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scheda di polizza (o Polizza): il documento che comprova l'assicurazione, stampato, sottoscritto e vincolante per le Parti in cui sono individuati: cosa si assicura, le garanzie, le somme assicurate ed i massimali, il premio ed altri elementi contrattuali.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sistema di accumulo: è un insieme di **accumulatori o batterie** che stoccano l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e che non viene immediatamente consumata. Questo meccanismo consente di accumulare l'energia in eccesso rispetto ai consumi e utilizzarla senza che sia necessario richiederla alla rete elettrica.

Società capogruppo (o società madre): società che controlla altre società, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Società collegata: società collegata ad altra società e controllata da una capogruppo o società che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra società.

Società controllata: società che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la stipula del contratto.

NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- ii) per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- iii) per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato da Sara Assicurazioni direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza che consentono di giungere anche fino alla stipula del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando Sara Assicurazioni, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la fine dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

NC.2 - Modifiche dell'assicurazione

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Sara Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Sara Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Sara Assicurazioni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C.

NC.5 - Altre Assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto a Sara Assicurazioni dell'esistenza e/o della successiva stipula di altre assicurazioni per gli stessi rischi e garanzie, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può comportare la perdita dell'indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nel caso in cui le altre garanzie derivino da polizze automaticamente contratte con la titolarità di carte di credito, conti correnti bancari ed altri servizi simili.

NC.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24:00 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di perfezionamento del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la Polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento presente nella documentazione di Polizza e indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Per il contratto stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La Polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Sara Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Se intervengono modifiche tariffarie, il contratto può prevedere un adeguamento del premio alla scadenza contrattuale. Sara Assicurazioni ne dà comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale stessa. Le nuove condizioni tariffarie si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. Se il Contraente non intende accettarle, deve inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

NC.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini contrattuali, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Sara Assicurazioni ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto, relativa al periodo di rischio non goduto.

NC.8 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato

Se il contratto è perfezionato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto (Contraente e n. di Polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le Agenzie Sara Assicurazioni.

NC.9 - Proroga dell'assicurazione

Fermo quanto previsto al precedente articolo NC.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

NC.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

NC.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NC.13 - Mediazione Obbligatoria

Fatte salve le altre procedure di risoluzione delle controversie e di reclami previste dalla Polizza, tutte le controversie collegate a questo contratto per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intende promuovere un giudizio, prevedono che venga effettuato un tentativo di Mediazione.

Tale obbligo è previsto, dall'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche. La Mediazione, si svolge davanti ad uno degli Organismi scelti dalla parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Per semplicità si consiglia di consultare l'Albo Mediatori Civili disponibile sul sito www.giustizia.it. Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato. L'Organismo di Mediazione prescelto può prevedere la possibilità di svolgere la Mediazione in modalità telematica (on line). In questo caso si conviene che la Mediazione è iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. Al procedimento di Mediazione si applica il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità e dei relativi criteri di calcolo, in vigore al momento dell'attivazione della procedura, sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

In ogni caso la Parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) si impegna ad indicare nell'istanza di Mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della Polizza).

DMD - SEZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI

Che cosa posso assicurare

DMD.1 - Che cosa si assicura

Si assicurano esclusivamente i Macchinari - come da definizione del Glossario - **posti nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione indicata in Polizza.**

Contro quali danni posso assicurarmi

DMD.2 - Rischi assicurati

Le seguenti garanzie si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza e pagato il relativo premio.

DMD.2.1 - Danni materiali e diretti (BASE)

Sara Assicurazioni indennizza tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle Cose Assicurate collaudate, installate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale **salvo quanto escluso.**

DMD.2.2 - Furto (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto indicato all'art. DMD. 6 - Esclusioni, Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati da furto alle Cose Assicurate **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

- a) **violandone le difese** esterne mediante:
 - rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; **tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;**
- b) **con scalata**, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;
- c) **in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;** è compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro Familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

Se per tutte le Cose Assicurate, o per parte di esse, sono previste in Polizza particolari difese interne, la copertura è operante soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, ha violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle Cose Assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

È inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8:00 e le ore 21:00 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrine (purché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso e il furto avvenga con rottura;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

DMD.2.3 - Guasti macchina (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto indicato all'art. DMD. 6 - Esclusioni, Sara Assicurazioni indennizza i guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi.

DMD.3- Condizioni sempre operanti (BASE)

Si intendono sempre operanti le estensioni qui di seguito riportate.

DMD.3.1 - Spese di demolizione e sgombero

Sara Assicurazioni rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro **per un importo fino al 10% dell'indennizzo del sinistro liquidabile a termini di polizza, con il limite riportato sulla Scheda di polizza,** fermo quanto previsto dall'articolo DMD.9 - Limite massimo dell'indennizzo.

Sono esclusi i residui rientranti nella categoria Pericolosi, Tossici e Nocivi, cose contenenti amianto e i Radioattivi, come normati dalle leggi in materia (D.P.R. 165/64).

DMD.3.2 - Ricorso Terzi

Sara Assicurazioni tiene indenne l'Assicurato, **fino a concorrenza dell'importo indicato sulla Scheda di polizza,** dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi **sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito sulla Scheda di polizza.**

DMD.3.3 - Strade e piste di accesso alle turbine eoliche

Sara Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di ripristinare la viabilità ad uso dell'impianto eolico. **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con lo scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro e con il limite di indennizzo pari a 15.000 euro.**

DMD.4 - Condizioni aggiuntive

Le seguenti Condizioni aggiuntive si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza.

DMD.4.1 - Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto stabilito all'art. SXDMD.5 - Determinazione del danno penultimo capoverso, la garanzia è estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, esclusi quelli aerei.

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. DMD. 12 - Deroga alla regola proporzionale.

DMD.4.2 - Maggiori spese per trasporti aerei (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto stabilito all'art. SXDMD.5 - Determinazione del danno penultimo capoverso, la garanzia è estesa alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari.

La garanzia è prestata con franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. DMD.12 - Deroga alla regola proporzionale.

DMD.4.3 - Terremoto (OPZIONALE)

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni, Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti alle Cose Assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

DMD.4.4 - Inondazione e alluvione (OPZIONALE)

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni, Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti alle Cose Assicurate cagionati da inondazioni ed alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono esclusi i danni:

- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se non connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle Cose Assicurate;**
- **ad impianti in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.**

Il pagamento dell'indennizzo, per singolo sinistro, sarà effettuato:

- **previa detrazione dello scoperto e minimo di scoperto indicati sulla Scheda di polizza; se in corrispondenza dello scoperto è riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia;**
- **con il limite di indennizzo riportato sulla Scheda di polizza.**

DMD 4.4.1 - Franamento, cedimento o smottamento del terreno (OPZIONALE)

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subito dalle Cose Assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%, per singolo sinistro, con un minimo pari al minimo di scoperto riportato nella garanzia Inondazione e Alluvione;**
- **il limite di indennizzo, per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa, è pari al 30% della somma assicurata con il massimo di 300.000 euro.**

DMD.4.5 - Terrorismo e sabotaggio organizzato (OPZIONALE)

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni, Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti alle Cose Assicurate causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato da parte di chi per motivi politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili le Cose Assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

DMD.4.6 - Colpa grave (OPZIONALE)

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni ed esclusivamente per danni da incendio, Sara Assicurazioni indennizza i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nonché commessi o agevolati dalle persone per le quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere.

DMD.4.7 - Fenomeno elettrico su batterie e accumulatori (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto stabilito dagli articoli DMD.7.3 - Operatività della garanzia fenomeno elettrico e DMD.7.4 - Operatività della garanzia guasti macchina, Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti a batterie ed accumulatori a servizio dell'impianto fotovoltaico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- **previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo indicato sulla Scheda di polizza;**
- **nel limite previsto per la garanzia Fenomeno Elettrico con il limite di indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari al 20% del valore dell'impianto.**

Resta convenuto che, in caso di sinistro, rispetto al valore a nuovo della batteria/accumulatore, sull'indennizzo verrà applicato un deprezzamento del 50% al sesto anno di vetustà e, per ciascun anno successivo, un ulteriore incremento del deprezzamento del 10%.

DMD.4.8 - Deroga alla garanzia furto (OPZIONALE)

Limitatamente agli impianti fotovoltaici installati a terra, oppure su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a 2,5 metri dal piano accessibile più vicino e con valore fino a 30.000 euro, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. DMD.7.1 - Operatività della garanzia furto, si conviene che, in caso di area non protetta con impianto TVCC oppure con impianto antintrusione perimetrale/volumetrico, la garanzia furto rimarrà comunque operante.

DMD.4.9 - Garanzia limitata (OPZIONALE)

In deroga a quanto stabilito all'art. DMD.2.1 - Danni materiali e diretti, **sono assicurati esclusivamente i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DMD.5 - Condizioni di assicurabilità

Le seguenti condizioni sono essenziali per la validità della copertura della presente Sezione:

- **conclusione con esito positivo delle attività di collaudo e testing dell'impianto assicurato;**
- **inizio della marcia commerciale dell'impianto assicurato;**
- **assenza di macchinari o parti di macchinari che possono essere considerati dei prototipi per tipologia del progetto o**

dei materiali impiegati.

DMD.6 - Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, occupazione di fabbrica o di edifici in genere che si protraggano oltre 5 giorni, requisizioni;
- b) i danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) i danni causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- d) i danni causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nonché commessi o agevolati dalle persone per le quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- e) i danni causati da terremoto, inondazione, alluvione, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;
- f) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g) i danni di deterioramento, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle Cose Assicurate, contaminazione e/o inquinamento, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
- h) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose Assicurate;
- i) i danni derivanti da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- j) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che Sara Assicurazioni ne fosse a conoscenza;
- k) i danni causati da crollo, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti sia del pannello che dell'immobile sul quale sono eventualmente installati;
- l) i danni di frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- m) i danni da errori di progettazione, di calcolo, vizi del materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- n) i difetti di rendimento;
- o) i maggiori costi di riparazione o sostituzione dovuti ad ordinanze e/o disposizioni di Autorità o leggi che regolamentino la condizione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
- p) le perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose Assicurate fatto salvo quanto disposto dalla sezione Danni da interruzione di esercizio, se sottoscritta;
- q) i danni di inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo compreso contaminazione da amianto e da sostanze radioattive ed i maggiori oneri conseguenti per il relativo smaltimento e bonifica;
- r) i danni verificatisi a seguito di urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- s) i danni a cose in leasing, se assicurate con specifica polizza;
- t) i danni verificatisi dopo 15 anni dal 31 dicembre dell'anno di realizzazione, Repowering/ripotenziamento, Revamping/ammodernamento dell'impianto;
- u) i danni agli impianti:
 - off-shore
 - considerati abusivi, al momento dell'installazione e montaggio, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia e che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle Leggi vigenti in materia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
 - che non siano muniti di sistema di controllo per il blocco quando il vento raggiunga velocità elevate;
- v) i danni alle tubazioni o ai cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- w) i danni alle apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- x) i danni alle linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 200 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- y) i danni ai pali, micropali, diaframmi, palancole, berlinesi ancoraggi, chiodature e qualsiasi altra struttura di rinforzo del terreno;
- z) i danni o la responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; Sara Assicurazioni non risponde delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche se ne deriva un danno altrimenti coperto ai sensi della presente Polizza.

Sono inoltre esclusi:

- i danni di furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi in copertura;
- guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi.

DMD.6.1 - Sanzioni e restrizioni

Sara Assicurazioni non è tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza se tale copertura, risarcimento o prestazione possono esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

DMD.6.2 - Esclusione malattie

Sono esclusi tutti i danni, le interruzioni di attività e/o qualsiasi altro danno derivanti, direttamente o indirettamente, da epidemie e/o pandemie.

Ai sensi della presente esclusione, per pandemia si intende qualsiasi malattia o agente patogeno dichiarati come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ai sensi della presente esclusione, per epidemie si intende qualsiasi malattia o agente patogeno:

- previsti dal Piano Pandemico nazionale o da analoghe leggi/disposizioni legislative emesse da autorità governative di altri paesi;
- definiti in seguito a uno stato di epidemia dal Governo Italiano o da altre agenzie autorizzate dal Governo Italiano o da Governi di altri Stati.

La presente esclusione si intende valida a partire dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara la pandemia o l'Autorità Governativa o le Agenzie autorizzate degli altri paesi dichiarano lo stato di pandemia e/o epidemia.

DMD.7 - Delimitazioni operatività delle garanzie

DMD.7.1 - Operatività della garanzia furto

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata alle seguenti condizioni:

- i locali contenenti le Cose Assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia;
- il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale).

Se, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati si riscontra che le caratteristiche costruttive degli stessi non sono conformi a quanto sopra indicato, Sara Assicurazioni corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente Sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Lo scoperto non verrà applicato se la difformità risulta essere ininfluenza ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose Assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

In caso di sinistro:

- 1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, Sara Assicurazioni corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza eccezioni;
- 2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi alle "Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, Sara Assicurazioni corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato.

Quando è applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente Sezione, l'importo della franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di Polizza.

Impianti fotovoltaici

1) Impianti installati a terra

Per le installazioni a terra, oppure su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a 2,5 metri dal piano accessibile più vicino:

- a) le Cose Assicurate devono essere installate in area provvista di recinzione metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a 2 metri e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancelli metallici con adeguate serrature;
- b) l'area deve essere protetta con impianto TVCC oppure con impianto antintrusione perimetrale/volumetrico. L'impianto a protezione dell'area deve essere regolarmente funzionante e collegato con postazione remota attiva 24 ore su 24. L'Assicurato si impegna ad osservare gli obblighi risultanti dal programma di manutenzione dell'impianto previsto alla casa costruttrice;
- c) relativamente ai danni ai Pannelli, deve essere presente almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
 - che tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano saldati o dotati di testa antimanomissione;
 - che tutti i pannelli e i relativi fissaggi siano protetti da impianto antifurto a fibra ottica collegato con postazione remota attiva 24 ore su 24.

Inoltre, per impianti a terra aventi valore superiore a 100.000 euro, è necessario che sia stipulato contratto con istituto di vigilanza che garantisca contrattualmente l'intervento in caso di allarme. A seconda del tempo di intervento dell'istituto di vigilanza, l'indennizzo viene effettuato come segue:

- con intervento oltre i 30 minuti ma entro 2 ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 30%;

- con intervento oltre le 2 ore ma entro le 5 ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 50%;
- con intervento oltre le 5 ore dal ricevimento del primo allarme decade il diritto all'indennizzo dei danni.

2) Impianti installati su tetto

Per le installazioni su tetti, oppure su superfici ad altezza uguale/superiore a 2,5 metri dal suolo:

- devono essere installati su tetti di edifici abitati o comunque non abbandonati;
- tutti i pannelli devono essere ancorati ai relativi supporti mediante bulloni o mediante sistemi che ne impediscano la rimozione con mezzi ordinari (quali cacciavite, chiave inglese ecc.).

3) Danni alla Cavetteria

Per l'operatività della garanzia i cablaggi e cavi devono essere interrati e i tombini chiusi con chiusura a prova di manomissione o con altro mezzo che la tecnica e lo stato dell'arte prevede e consiglia di utilizzare.

La garanzia è prestata fino al 20% dell'importo indennizzabile a termini di polizza per la garanzia furto con il massimo di 20.000 euro. In caso di furto dei cavi in rame, il sinistro verrà indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo raddoppiato rispetto a quanto indicato sulla Scheda di polizza.

Per le garanzie di cui al punto 1), 2) e 3), l'assenza o la mancata operatività anche di uno solo dei sistemi di sicurezza previsti comporta la non indennizzabilità del sinistro.

DMD.7.2 - Operatività della garanzia atti vandalici e dolosi - Terrorismo e sabotaggio organizzato

Relativamente ai danni derivanti da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, la garanzia è operante alle seguenti condizioni:

- le installazioni a terra devono essere ubicate all'interno di area completamente provvista di recinzione metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a 2 metri e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancelli metallici con adeguate serrature;
- le installazioni sul tetto devono essere a servizio di fabbricati abitati o con attività in esercizio (sono esclusi gli edifici abbandonati).

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

DMD.7.3 - Operatività della garanzia fenomeno elettrico

Premesso che, ai fini dell'operatività della garanzia fenomeno elettrico, l'impianto elettrico deve essere provvisto di messa a terra a norma di Legge, si dichiara quanto segue:

- sono esclusi i danni causati a tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- sono esclusi danni da fenomeno elettrico di origine interna. Sono invece compresi in garanzia quelli di origine esterna purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione (stabilizzatori, trasformatori, sistemi di continuità o, per i piccoli computer d'ufficio, interruttore differenziale ovvero salvavita) contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

In caso di sinistro, i danni saranno indennizzati come segue:

- se la variazione di tensione danneggia congiuntamente l'impianto assicurato e i sistemi di protezione, il danno sarà indennizzato applicando lo scoperto, il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza;
- se la sovratensione colpisce l'impianto senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno sarà indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 25%, fermi il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza;
- se al momento del sinistro non esistono o non sono stati attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna saranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 50%, fermi il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza.

DMD.7.4 - Operatività della garanzia guasti macchina

Non sono indennizzati i danni a:

- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti del macchinario assicurato.

Ai fini dell'efficacia della garanzia, l'Assicurato deve:

- attenersi alle istruzioni del costruttore circa la modalità d'uso e di manutenzione a suo carico;
- garantire un piano di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario. Tali interventi devono essere effettuati da personale specializzato interno od esterno all'azienda.

Nel caso di macchinari nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita entro i termini e nei modi previsti dal fornitore. In caso di inadempienza dei predetti obblighi, l'Assicurato decade dal diritto di risarcimento.

Alla stipula del contratto assicurativo, se l'età media del macchinario oggetto della garanzia è superiore ai 7 anni di vetustà, l'Assicurato deve dimostrare di aver provveduto ad accurata manutenzione programmata e documentata in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione dei macchinari stessi.

Il piano di manutenzione di motori, turbine a gas o a vapore, per prevenire il verificarsi di danni, dovrà prevedere che l'assicurato periodicamente e a sue spese, svolga accurata revisione del motore completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 20.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 3 anni dall'ultima revisione o dal primo collaudo.

La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per i motori la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.

Limitatamente agli impianti di energia eolica, sono esclusi:

- i danni dovuti al superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici dell'impianto, prescritti dal costruttore. In particolare la garanzia non è operante se non sono funzionanti i dispositivi di sicurezza, quali i sistemi frenanti, che rallentano e frenano la velocità di rotazione del rotore quando l'elevata velocità del vento supera la soglia massima tollerata, prescritta dalla ditta costruttrice;
- la base di fondazione, palo e/o tralicci di sostegno.

Limitatamente ad impianti con motore a olio vegetale o gasolio sono esclusi:

- guasti, distruzioni o danni alle Cose Assicurate ed ogni conseguente danno da interruzione di attività, se il combustibile fornito all'impianto non è di qualità compatibile e non soddisfa in ogni momento le specifiche tecniche scritte relative al combustibile (incluse, ma non limitate a pressione, temperatura, potere calorifico, punto di rugiada degli idrocarburi) fornite dal costruttore o fornitore. Resta inteso che tutte le specifiche del combustibile saranno monitorate con appropriati mezzi tecnici secondo le migliori modalità per assicurare che la fornitura di combustibile sia mantenuta in ogni momento entro le specifiche tecniche;
- a seguito di micro interruzione dell'energia elettrica, i danni subiti da pompa e pompante della pompa di iniezione, iniettori e spilli degli iniettori, filtri del combustibile, tubi di adduzione del combustibile, camera di combustione.

In caso di danni in serie (solamente per danni derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), a parziale deroga di quanto stabilito all'art. DMD.6 - Esclusioni, gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

- 1° sinistro = 100% dell'indennizzo
- 2° sinistro = 70% dell'indennizzo
- 3° sinistro = 40% dell'indennizzo
- 4° sinistro = 20% dell'indennizzo
- 5° sinistro = nessun indennizzo

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza. In nessun caso Sara Assicurazioni pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito sulla Scheda di polizza.

DMD.7.5 - Operatività delle garanzie in caso di coesistenza con polizze leasing

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo DMD.6 - Esclusioni, se le Cose Assicurate sono oggetto di locazione finanziaria e già assicurati con specifica polizza, la presente copertura opererà come segue:

- 1) per il loro intero valore relativamente ad eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- 2) per l'eccedenza, fino a concorrenza del loro effettivo valore, relativamente agli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

DMD.7.6 - Operatività della garanzia Ricorso terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da furto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente a lui derivanti dalla Legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- gli importi che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti dall'amianto e connessi.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sono una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare Sara Assicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Sara Assicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso del Sara Assicurazioni.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

DMD.7.7 - Operatività della garanzia eventi atmosferici

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine che interessino tendoristrutture, a parziale deroga di quanto stabilito all'articolo DMD.6 - Esclusioni, **sono assicurate esclusivamente le tendoristrutture (a membrana fissa o a doppia membrana) che costituiscono copertura fissa ed integrata delle vasche in cemento armato dei biodigestori e/o accumulatori pressostatici per biogas (come da DM 24 novembre 1984 norme di sicurezza e l'accumulo del gas naturale G.U. 15 gennaio 1985, n.12), la cui vetustà è superiore a 1 anno dalla data del primo collaudo.**

La determinazione del danno viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 15% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno, fino ad un massimo del 50%.

La presente estensione è prestata con un limite di indennizzo di 200.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

DMD.8 - Franchigie e scoperti

Salvo quanto espressamente specificato nei singoli articoli e riportato nella Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti, il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato sulla Scheda di polizza.

Esempio di liquidazione indennizzo

Esempio 1 - Ipotesi di sinistro causato da un evento atmosferico: il danno ammonta a 5.000 euro

Somma assicurata: 100.000 euro
Limite di indennizzo garanzia Eventi Atmosferici: 30.000 euro
Scoperto garanzia Eventi Atmosferici: 10% con il minimo di 1.000 euro

Calcolo indennizzo:

Calcolo scoperto $10\% \times 5.000 = 500$ euro
In questo caso, essendo lo scoperto inferiore al minimo stabilito, **lo scoperto applicato sarà 1.000 euro**
Indennizzo = 5.000 euro (importo del danno) - 1.000 euro (scoperto) = **4.000 euro (importo liquidato)**

Esempio 2 - Ipotesi di sinistro causato da un evento atmosferico: il danno ammonta a 50.000 euro

Somma assicurata: 100.000 euro
Limite di indennizzo garanzia Eventi Atmosferici: 30.000 euro
Scoperto garanzia Eventi Atmosferici: 10% con il minimo di 1.000 euro

Calcolo indennizzo:

Calcolo scoperto $10\% \times 50.000 =$ **scoperto applicato 5.000 euro**
50.000 euro (importo del danno) - 5.000 euro (scoperto) = 45.000 euro
In questo caso, essendo stabilito un limite di indennizzo di 30.000 euro, **l'importo liquidato sarà 30.000 euro**

DMD.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., **per nessun titolo Sara Assicurazioni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata.**

DMD.10 - Forza maggiore

In caso di danni dovuti ad eventi di forza maggiore per i quali è stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle Cose Assicurate o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, **l'Assicurato ha l'obbligo di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.**

Se l'erogazione del contributo avviene successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte di Sara Assicurazioni, **il Contraente si impegna a restituire detto importo a Sara Assicurazioni.**

Se l'erogazione avviene prima del pagamento dell'indennizzo, lo stesso verrà ridotto dell'importo erogato.

DMD.11 - Valore Assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose Assicurate, cioè il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono comprese le spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo e le imposte se queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

DMD.12 - Deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10% risulta inferiore o uguale al costo di rimpiazzo a nuovo, non si applicherà la regola proporzionale. **Diversamente, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori, ai sensi dell'art. 1907 C.C.**

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Ogni danno	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Spese di demolizione e sgombero	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	10% dell'indennizzo con il limite riportato sulla Scheda di polizza
Ricorso terzi	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Ricorso terzi - Danni da interruzione/sospensione di beni e attività	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	10% del massimale riportato sulla Scheda di polizza
Strade e piste di accesso alle turbine eoliche	10%	1.000 euro	15.000 euro
Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Maggiori spese per trasporti aerei	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Furto e/o tentativo di furto	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Furto con caratteristiche fabbricato e mezzi di chiusura non conformi	20%	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Furto - cavetteria in genere	20%	vedi Scheda di polizza	20.000 euro
Furto - cavi in rame	30%	il doppio del minimo scoperto riportato sulla Scheda di polizza	20.000 euro
Fenomeno elettrico - danno congiunto all'impianto e ai mezzi di protezione	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Fenomeno elettrico - danno all'impianto senza danni ai mezzi di protezione	25%	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Fenomeno elettrico - danno all'impianto senza attivazione dei mezzi di protezione	50%	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Fenomeno elettrico - estensione batterie e accumulatori	20%	vedi Scheda di polizza	il limite previsto per la garanzia Fenomeno Elettrico con il massimo del 20% del valore dell'impianto
Guasti macchina	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Errata manovra	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Eventi atmosferici	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Eventi atmosferici - tendostrutture	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	200.000 euro per sinistro/anno
Gelo	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Sovraccarico neve	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Terremoto	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Inondazione e alluvione	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Inondazione e alluvione - Franamento, cedimento o smottamento del terreno	20%	minimo di scoperto per garanzia Inondazione e Alluvione riportato sulla Scheda di polizza	30% della somma assicurata per la garanzia Inondazione e Alluvione con il limite di 300.000 euro
Terrorismo e sabotaggio organizzato	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza

DIE - SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Che cosa posso assicurare

DIE.1 - Che cosa si assicura

Si assicurano le perdite patrimoniali conseguenti a danno indennizzabile a termini della precedente Sezione DMD - Danni Materiali Diretti.

Contro quali danni posso assicurarmi

DIE.2 - Danni da interruzione di esercizio (BASE)

Sara Assicurazioni, alle condizioni della presente polizza e nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza, indennizza l'Assicurato delle eventuali perdite degli incentivi dal GSE, se previste, e impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti la mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile a termini della precedente Sezione DMD – Danni Materiali Diretti.

DIE.3 - Condizioni aggiuntive

Le seguenti Condizioni aggiuntive si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza.

DIE.3.1 - Estensione danni da interruzione di esercizio (OPZIONALE)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. DIE.2 - Danni da interruzione di esercizio, Sara Assicurazioni indennizza l'Assicurato delle eventuali perdite degli incentivi dal GSE, se previste, e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore a seguito di danni materiali e diretti alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione dell'azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle Cose Assicurate.

La franchigia temporale prevista sulla Scheda di polizza si intenderà raddoppiata.

DIE.3.2 - Maggiori spese (OPZIONALE)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. DIE.2 - Danni da interruzione di esercizio, ferme restando tutte le altre condizioni previste, Sara Assicurazioni indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese supplementari documentate per l'acquisto di energia elettrica se necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Non saranno pertanto considerate ai fini dell'indennizzo le spese sostenute dopo tale data.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DIE.4 - Condizioni di assicurabilità

La copertura di cui alla presente Sezione è operante a condizione che:

- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore.

Limitatamente ad impianti di potenza superiore a 50 kw, è condizione essenziale per l'efficacia della copertura che l'Assicurato garantisca un piano di manutenzione ed un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

DIE.5 - Esclusioni

Sara Assicurazioni non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro causato da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione (sono da considerarsi tali in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore);
- b) limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza delle Cose Assicurate, a seguito di provvedimenti di governo o di altre autorità;
- c) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato a seguito di interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;
- d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;
- e) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;
- f) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- g) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- h) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- i) penali, indennità o multe dovute a Terzi;
- j) giornate di sospensione dell'attività assicurata rese necessarie, per qualunque motivo, in assenza di sinistro.

DIE.5.1 - Esclusione Malattie

Sono esclusi tutti i danni, le interruzioni di attività e/o qualsiasi altro danno derivanti, direttamente o indirettamente, da epidemie e/o pandemie.

Ai sensi della presente esclusione, per pandemia si intende qualsiasi malattia o agente patogeno dichiarati come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ai sensi della presente esclusione, per epidemie si intende qualsiasi malattia o agente patogeno:

- previsti dal Piano Pandemico nazionale o da analoghe leggi/disposizioni legislative emesse da autorità governative di altri Paesi;
- definiti in seguito a uno stato di epidemia dal Governo Italiano o da altre agenzie autorizzate dal Governo Italiano o da Governi di altri Stati.

La presente esclusione si intende valida a partire dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara la

pandemia o l'Autorità Governativa o le Agenzie autorizzate degli altri Paesi dichiarano lo stato di pandemia e/o epidemia.

DIE.6 - Delimitazioni operatività delle garanzie

DIE.6.1 - Operatività dell'Estensione danni da interruzione di esercizio

L'estensione di garanzia, di cui all'art. DIE.3.1 - Estensioni danni da interruzione di esercizio, non è operante per danni causati da terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento e atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

DIE.6.2 - Operatività Maggiori spese

Sara Assicurazioni non indennizza le maggiori spese, di cui all'art. DIE.3.2 - Maggiori spese, conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) difficoltà di reperimento di energia imputabile a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

DIE.7 - Somma Assicurata

Per somma assicurata si intende l'importo, indicato in Scheda di polizza, ottenuto moltiplicando la quantità di energia netta prodotta (espressa in KWh) durante l'ultimo esercizio finanziario, per il ricavo unitario di energia (espresso in KWh) cui vengono aggiunti eventualmente i contributi pubblici a vario titolo erogati se previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

DIE.8 - Regolazione del premio

La garanzia di cui alla presente Sezione è soggetta a regolazione del premio secondo i criteri di seguito riportati:

a) Determinazione del premio

Il premio è convenuto in base all'ammontare della Somma Assicurata, determinata come indicato al precedente articolo DIE.7 - Somma assicurata, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza. Esso è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio (somma assicurata), fermo il premio minimo di garanzia stabilito in polizza, comunque acquisito da Sara Assicurazioni. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto a Sara Assicurazioni i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in Polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi all'emissione della relativa appendice.

Se il Contraente omette di comunicare a Sara Assicurazioni i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in Polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, Sara Assicurazioni considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero.

b) Premio anticipato

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

Sara Assicurazioni ha diritto ad effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate da Sara Assicurazioni di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

1) Se espletati i controlli di cui al punto c), risulta dovuta una differenza attiva di premio a favore di Sara Assicurazioni, per i sinistri accaduti tra le ore 24:00 del 60° giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24:00 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3).

2) Se per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare a Sara Assicurazioni la differenza dovuta.

3) Per i sinistri che si sono verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, Sara Assicurazioni è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri Sara Assicurazioni ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

4) Se ricorre quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), Sara Assicurazioni ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

DIE.9 - Periodo di indennizzo e franchigia

a) Periodo di indennizzo

Il periodo di indennizzo è il periodo di tempo che decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione a seguito di un evento previsto alla Sezione Danni Materiali e Diretti e termina nel momento del ripristino o riparazione del bene assicurato. Il periodo massimo di indennizzo, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, non potrà superare i giorni riportati sulla Scheda di polizza.

b) Franchigia

La franchigia temporale pattuita per ogni sinistro è pari a quella riportata sulla Scheda di polizza e decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione. Per gli impianti eolici, limitatamente ai guasti macchina, fenomeno elettrico, fulminazione e trombe d'aria, è applicata una franchigia temporale pari a 15 giorni.

DIE.10 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero da Sara Assicurazioni.

DIE.11 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la Somma Assicurata risulta inferiore alla somma calcolata come da art. DIE 7 - Somma assicurata della presente sezione, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Ogni danno	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Maggiori spese	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza

RC - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Che cosa posso assicurare

RC.1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 - Responsabilità Civile verso Terzi (BASE)

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà e all'esercizio dell'impianto assicurato nonché in relazione alla produzione e vendita di energia elettrica tramite tale impianto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

RC.2.1 - Rivalsa del gestore di rete (BASE)

In deroga al punto m) di cui all'art. RC.4 - Esclusioni, Sara Assicurazioni tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in caso di rivalsa del Gestore della Rete per danni a terzi causati dall'energia elettrica prodotta dall'Assicurato e ceduta al Gestore della Rete.

La presente estensione di garanzia viene prestata per le denunce presentate per la prima volta durante la validità del contratto e per fatti accaduti per la prima volta durante la validità del contratto. La garanzia è prestata con un massimale di 500.000 euro per sinistro e per anno.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile Terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto sopra;
- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RC.4 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:

- a) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto presente nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- b) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore, da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, da impiego di aeromobili;
- c) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
- f) a condutture ed impianti sotterranei;
- g) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- k) derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- l) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- m) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- n) da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o consegna degli stessi, da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;
- o) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- p) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive, derivanti da campi elettromagnetici;
- r) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- s) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- t) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- u) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;

- v) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- w) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- x) direttamente o indirettamente derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- y) direttamente o indirettamente, causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsiasi natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di Polizza;
- z) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.

RC.5 - Franchigia

In caso di danno risarcibile a termini della presente Sezione, l'indennizzo sarà liquidato previa deduzione della franchigia riportata sulla Scheda di polizza.

Esempio di liquidazione indennizzo
<p><u>Ipotesi di sinistro RCT per danni a persona: il danno ammonta a 20.000 euro</u></p> <p>Massimale garanzia RCT: 1.000.000 euro Franchigia garanzia RCT: 500 euro</p> <p><u>Calcolo indennizzo:</u> 20.000 euro (importo del danno) - 500 euro (franchigia) = 19.500 euro (importo liquidato)</p>

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Ogni danno	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Rivalsa Gestore rete	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione della Polizza.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

SXDMDDIE – Valida per le Sezioni Danni Materiali Diretti e Danni da Interruzione di Esercizio

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXDMDDIE.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Sara Assicurazioni prima della riparazione; le relative spese sono a carico di Sara Assicurazioni secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni entro 3 giorni da quando ne è venuta conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- in caso di sinistro presumibilmente doloso, nei 5 giorni successivi, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- inviare copia di tale dichiarazione a Sara Assicurazioni;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. Sara Assicurazioni si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite. Non ottemperando alla richiesta di Sara Assicurazioni, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Sara Assicurazioni, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura estetica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

SXDMDDIE.2 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

SXDMDDIE.3 - Onorari dei periti

In caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, Sara Assicurazioni rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale o un albo professionale) che il Contraente sceglie e nomina conformemente al disposto del punto SXDMDDIE.7 - Procedura per la valutazione del danno, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente a Sara Assicurazioni della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Sara Assicurazioni provvede al rimborso sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo e con il limite massimo indicato sulla Scheda di polizza.

SXDMDDIE.4 - Onorari di ingegneri e consulenti

In caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, Sara Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, sostenute per la ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Sara Assicurazioni provvede al rimborso entro il limite massimo indicato sulla Scheda di polizza.

SXDMDDIE.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto SXDMDDIE.1 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose Assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto SXDMDDIE.1 - Determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto degli articoli SXDMDDIE.1 - Determinazione del danno e SXDMDDIE.1 - Determinazione dell'indennizzo.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente

all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

SXDMDDIE.6 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente, o l'Assicurato, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

SXDMDDIE.7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Sara Assicurazioni e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

SXDMDDIE.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati dal Contraente e da Sara Assicurazioni. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXDMDDIE.9 - Ispezione delle Cose Assicurate

Sara Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le Cose Assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

SXDMDDIE.10 - Buona fede

A parziale deroga di quanto riportato agli articoli NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e NC.3 - Aggravamento del rischio, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute senza dolo o colpa grave.

Sara Assicurazioni conserva il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

SXDMDDIE.11 - Rinuncia alla rivalsa

Sara Assicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SXDMDDIE.12 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo DMD.6 - Esclusioni, lettera d). Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

SXDMD - Sezione Danni Materiali Diretti

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXDMD.1 - Determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

- per i Macchinari è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente (non è economicamente conveniente quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo), al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi. Sara Assicurazioni non corrisponderà somma superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato;
- relativamente ai danni da guasto macchina e fenomeno elettrico, nel caso in cui la riparazione del danno non risulti economicamente conveniente (non è economicamente conveniente quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo), la determinazione del danno sarà effettuata sulla base del valore del bene allo stato d'uso.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Sara Assicurazioni ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

SXDMD.2 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, **il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso** a Sara Assicurazioni appena ne hanno avuto notizia.

Le cose recuperate diventano di proprietà di Sara Assicurazioni se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che **il Contraente o l'Assicurato rimborsi** a Sara Assicurazioni **l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime**. Se invece Sara Assicurazioni ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Sara Assicurazioni per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, Sara Assicurazioni è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SXDIE - Sezione Danni da Interruzione di Esercizio


Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXDIE.1 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- 1) si stima la quantità di energia netta che si sarebbe potuta produrre nel periodo interessato dal sinistro (espressa in KWh) rilevando la quantità di energia prodotta nei 12 mesi antecedenti a quello del sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto. Se il sinistro avviene durante il primo anno di funzionamento dell'impianto, si farà riferimento ai dati di Budget o ai dati previsionali documentati dalle schede tecniche dell'impianto come previsto all'art. DIE.7 - Somma Assicurata;
- 2) si rileva la quantità di energia netta (espressa in KWh) comunque prodotta durante il periodo di riduzione/interruzione dell'esercizio;
- 3) la differenza tra i punti 1) e 2) viene moltiplicata per il ricavo unitario di energia (€/KWh) contrattualizzato dal Contraente/Assicurato con il gestore della rete per il periodo in oggetto;
- 4) si stima la quantità di energia incentivabile che si sarebbe potuta produrre nel periodo interessato dal sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto. Se il sinistro avviene durante il primo anno di funzionamento dell'impianto, si farà riferimento ai dati di Budget o ai dati previsionali documentati dalle schede tecniche dell'impianto come previsto all'art. DIE.7 - Somma Assicurata;
- 5) si rileva la quantità di energia incentivabile (espressa in KWh) comunque prodotta durante il periodo di riduzione/interruzione dell'esercizio;
- 6) la differenza tra i precedenti punti 4) e 5) viene moltiplicata per il valore dell'incentivo se previsto dalla Legge;
- 7) all'importo determinato dalla somma dei precedenti punti 3) e 6) va sottratto l'importo dei Costi Variabili attinenti alla produzione di energia venuti a cessare in seguito al fermo o alla riduzione dell'attività dell'impianto (espresso in Euro);
- 8) all'importo così ottenuto vanno aggiunte le Spese Supplementari di cui all'art. DIE.3.2 - Maggiori spese.

LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLE PERDITE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO E MANCATO INCENTIVO



SXRC - Sezione Responsabilità Civile Terzi

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXRC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e da Sara Assicurazioni.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXRC.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico di Sara Assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;**
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;**
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

SXRC.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

Sara Assicurazioni assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione a Sara Assicurazioni a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico di Sara Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite fra Sara Assicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Sara Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SXRC.4 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**